

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2754

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRESSANI, ARMANI, BELCI, BIASUTTI, BOLOGNA, TOROS

Presentata l'11 novembre 1965

Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742 ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'istituzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha posto in risalto una particolare carenza della esistente strumentazione per l'esercizio del credito a medio termine sul territorio regionale.

Infatti, l'attività che la Regione ha già intrapreso nell'intento di promuovere lo sviluppo economico-sociale delle proprie popolazioni, esige, per potersi esplicare convenientemente, la disponibilità *in loco* di strumenti adeguati per interventi creditizi a medio termine nei vari settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, ecc.

Tali strumenti, purtroppo, mancano.

Esiste, è vero, il Fondo di rotazione per iniziative economiche, istituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908; ma la sua funzione è tutta particolare ed è limitata alle province di Trieste e di Gorizia.

Ed esiste pure l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine, costituito con la legge 32 luglio 1957, n. 742; ma la sua competenza operativa istituzionale è circoscritta entro i limiti di una sola provincia e nei confronti delle sole piccole e medie imprese industriali e turistico-alberghiere.

Mancano, dunque, strumenti che, con visione unitaria, possano singolarmente operare interventi sull'intero territorio regionale ed

abbracciare anche i settori delle grandi imprese industriali, private ed a partecipazione statale, da un lato, e dell'artigianato, dall'altro.

Non ci sarebbe, davvero, bisogno di sottolineare quanto negativamente incida la prima di queste deficienze sullo sviluppo economico di una regione che, come il Friuli-Venezia Giulia, è un'area depressa e pertanto bisognosa di richiamare da altre zone, con opportune provvidenze e con il credito agevolato, il capitale pubblico e privato, soprattutto se destinato a dar vita ad industrie di base, le quali, come è noto, assumono normalmente dimensioni superiori a quelle caratteristiche delle piccole e medie imprese.

Così come non minore danno comporta la assenza nella Regione di un apposito mezzo per interventi creditizi in favore dell'artigianato, dato che quest'ultimo occupa nella medesima un posto di primaria importanza fra i vari settori economici.

Scopo della presente proposta di legge è, dunque, quello di por rimedio a queste gravi lacune.

Si è ritenuto che ciò possa essere realizzato senza dover ricorrere alla creazione di nuovi strumenti di credito, bensì ampliando ed uniformando contemporaneamente la sfera di competenza, territoriale e settoriale, dell'Istituto creato a suo tempo con la citata legge 31 luglio 1957, n. 742 e quella territo-

riale del Fondo di rotazione, di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908.

Con l'articolo 1 della presente proposta si tende, infatti, a far assumere al detto Istituto la nuova denominazione di « Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia » e ad estenderne la competenza operativa a tutto il territorio della Regione, caratteristica, questa, comune in Italia agli Istituti di Mediocredito.

L'articolo 2 assolve all'altro obiettivo indicato: quello di mettere a disposizione degli artigiani della Regione una nuova adeguata fonte di finanziamento per l'impianto e per l'ampliamento o il rammodernamento delle loro aziende.

Il « Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia » viene, perciò, facoltizzato ad esercitare anche tale credito a medio termine, con estensione, alle relative operazioni, delle agevolazioni, anche fiscali, già previste per il credito artigiano dalla legge 25 luglio 1952, n. 949.

L'articolo 3 della proposta prevede, invece, la possibilità che la Regione Friuli-Venezia Giulia partecipi al fondo di dotazione dell'Istituto con suoi propri apporti, senza dover seguire le formalità procedurali di ammissione previste dallo Statuto dell'Istituto.

Tale previsione si giustifica con l'assunzione da parte dell'Istituto di una giurisdizione operativa coincidente con il territorio dell'intera Regione, nonché con le maggiori esigenze finanziarie relative ai nuovi compiti che al medesimo vengono assegnati.

L'articolo 4 provvede ad adeguare la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto alla nuova situazione determinata dalle disposizioni degli articoli precedenti.

L'articolo 5 facoltizza la Regione Friuli-Venezia Giulia a far affluire proprie somme al Fondo di rotazione, di cui alla citata legge 18 ottobre 1955, n. 908, stabilendo che dette somme possano essere utilizzate per promuovere iniziative economiche su tutto l'arco del territorio regionale; mentre per le altre disponibilità del Fondo rimane in vigore il precedente limite territoriale delle province di Trieste e di Gorizia.

Infine, gli articoli 6 e 7 contengono disposizioni conseguenti al provvedimento adottato con l'articolo 5.

I proponenti ritengono che le chiare finalità di pubblico interesse che questo provvedimento legislativo si prefigge ed inoltre, il fatto che esso non comporta alcuna spesa per l'erario, siano argomenti sufficienti per raccomandarne la più sollecita approvazione da parte del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine, costituito con la legge 31 luglio 1957, n. 742, assume la denominazione di «Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia» ed è autorizzato ad esercitare, su tutto il territorio della Regione, nelle forme e con le agevolazioni, anche fiscali, stabilite dalla citata legge istitutiva e dalle successive sue integrazioni, il credito a medio termine in favore di imprese industriali, commerciali e turistico-alberghiere, nonché ad esercitare le altre attribuzioni allo stesso assegnate da leggi speciali.

ART. 2.

Il «Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia» è altresì autorizzato a concedere finanziamenti a medio termine per l'impianto di nuove aziende artigiane e per l'ampliamento o l'ammodernamento di quelle già esistenti nel territorio della Regione.

Alle operazioni effettuate a favore delle aziende artigiane, nonché a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione, sono estesi i privilegi di cui all'articolo 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 41 della medesima legge.

ART. 3.

La Regione Friuli-Venezia Giulia può partecipare al fondo di dotazione dell'Istituto con apporti, il cui ammontare sarà stabilito, di volta in volta, con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti degli appositi stanziamenti determinati dalla legge di bilancio della Regione.

Alla Regione non si applicano le norme procedurali fissate, per l'ammissione di nuovi partecipanti e per gli aumenti del fondo di dotazione, dallo statuto dell'Istituto.

ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 9 della citata legge 31 luglio 1957, n. 742 è sostituito dal seguente:

« Detto statuto prevederà, tuttavia, che il Consiglio di amministrazione dell'Istituto sia

composto complessivamente di quindici membri e che un terzo dei suoi componenti sia eletto dagli Istituti partecipanti riuniti in separata assemblea ed il Presidente, nonché i rimanenti membri, siano eletti dall'Assemblea generale, rispettivamente con votazioni distinte ».

ART. 5.

La Regione Friuli-Venezia Giulia può far affluire al Fondo di rotazione, costituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908, proprie somme, il cui ammontare sarà stabilito, di volta in volta, con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti degli appositi stanziamenti determinati dalla legge di bilancio della Regione.

Dette somme saranno destinate a promuovere iniziative economiche in tutto il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, sempre secondo le finalità e con le modalità ed agevolazioni, anche fiscali, stabilite dalla citata legge e dalle successive sue integrazioni.

ART. 6.

Le somme indicate nell'articolo precedente saranno depositate in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria regionale e saranno gestite, con l'osservanza delle modalità stabilite dalla Regione in apposita convenzione, per mezzo delle Casse di risparmio della Regione.

ART. 7.

Al verificarsi dell'ipotesi prevista al precedente articolo 5, il Comitato, di cui all'articolo 4 della citata legge 18 ottobre 1955, n. 908, sarà integrato con la nomina di altri quattro membri designati dalla Giunta regionale, ad uno dei quali dovranno essere attribuite le funzioni di vice Presidente.